



# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

# GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2012

1 -	Cos'è l'IMU	pag. 2
2 -	Presupposto d'imposta e soggetti passivi	pag. 2
3 -	Abitazione principale e pertinenze	pag. 2
4 -	Base imponibile, calcolo imposta e aliquote	pag. 3
5 -	Dichiarazione	pag. 4
6 -	Esenzioni	pag. 5
7 -	Casi particolari	pag. 5
8 -	Esempi	pag. 6
9 -	Pagamento	pag. 7
10 -	Per informazioni	pag. 8

A cura di ANCONA ENTRATE srl

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### 1 - COS'E' L'IMU

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore l'imposta municipale propria (IMU), la cui istituzione è stata anticipata in via sperimentale dal D.L. 201/2011 "Salva Italia", convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011.

L'imposta municipale propria <u>"IMU"</u> <u>sostituisce</u>, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili <u>"ICI"</u>. Il gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale, viene suddiviso al 50% tra Stato e Comune.

#### 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

L'imposta municipale propria ha per **presupposto** il possesso di tutti gli immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono **soggetti passivi** dell'IMU il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, mentre nel caso di concessioni di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

L'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

#### 3 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per l'abitazione principale e per le sue pertinenze il D.L. 201/2011 ha previsto l'applicazione di un'aliquota ridotta e il riconoscimento di una **detrazione** idonea a realizzare la detassazione totale, per le unità di minor valore catastale, o parziale. E precisamente, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.

La detrazione di base è maggiorata di **50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni** (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (max 8 figli), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

#### 4 – BASE IMPONIBILE, CALCOLO IMPOSTA E ALIQUOTE

La **base imponibile** dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

**Per i fabbricati**, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell'art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i nuovi coefficienti, che valgono soltanto per l'**IMU**:

- **160**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5;
- **60**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1/01/2013;
- 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", in pratica il valore di mercato.

**Per i terreni** il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25% (moltiplicatore 1,25), per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l'**IMU**:

- 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- 135, per tutti gli altri terreni.

L'**IMU** è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

$$IMU = \frac{base\ imponibile* quota\ di\ possesso* mesi\ di\ possesso* aliquota}{12}$$

Il Comune di Ancona ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 17/10/2012 le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012, di seguito indicate:

ALIQUOTE IMU - Anno 2012				
Tipologia	Aliquota per cento			
a) Abitazione principale e relative pertinenze	0,55			
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993	0,20			
c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)	0,46			
d) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato: - contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/98); - contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge n. 431/98); - contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge n. 431/98);	0,76			
e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto	0,86			
f) Immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato	1,06			
g) Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	1,06			
h) Tutti gli altri immobili	1,06			

#### 5 – DICHIARAZIONE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che approva il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) con le relative istruzioni, disponibili sul sito www.finanze.gov.it e scaricabile dal sito di Ancona Entrate. Il modello deve essere utilizzato, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 11, n. 201, ed espressamente indicati nelle istruzioni stesse. Per quanto non esplicitamente indicato nella tabella sottostante si rimanda al D.M. del 30/10/2012 ed alle istruzioni per la compilazioni della dichiarazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### LA DICHIARAZIONE IMU NELLE SITUAZIONI PIÙ DIFFUSE

FATTISPECIE	DICHIARAZIONE	NOTE	
Abitazione principale e	NO	Unica unità immobiliare nella quale il nucleo familiare risiede e dimora abitualmente.	
Abitazione principale e relative pertinenze	SI	Coniugi non legalmente separati che dimorano e risiedono in fabbricati diversi situati nello stesso comune.	
Area edificabile pertinenziale al fabbricato	SI	Si tratta di un'area nella quale è intervenuta un'oggettiva e funzionale modificazione atta a sterilizzare, in concreto, la potenzialità edificatoria.	
Casa assegnata dal	NO	Se la casa si trova nel comune di celebrazione del matrimonio o in quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario.	
giudice della separazione	SI	In caso contrario (il coniuge non assegnatario non è tenuto alla presentazione).	
Abitazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	NO	II Comune di Ancona ha assimilato questa fattispecie ad abitazione principale con deliberazione consiliare n. 56 del 20/07/2012.	
residenti nel territorio NO fattisp		Il Comune di Ancona ha assimilato questa fattispecie ad abitazione principale con deliberazione consiliare n. 56 del 20/07/2012.	
Fabbricati rurali	NO	Il requisito di ruralità sarà desumibile dalle risultanze catastali.	
	NO	- Se l'immobile è stato locato a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/98 (Tipologia "d" della tabella "Aliquote IMU") e consegnata copia del contratto all'ufficio Alloggi del Comune di Ancona.	
Immobili locati		- Se il contratto è stato registrato (anche per cessione, proroga o risoluzione) dopo il 30/06/2010.	
	SI	Se il comune non ha chiesto documentazione e il contratto è stato registrato prima dell'1/07/2010.	
Immobili degli enti non commerciali			

#### Termini per la presentazione della dichiarazione

In base all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La norma stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. È previsto, inoltre, che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.

Per quanto riguarda gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, resta fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione.

#### Modalità di presentazione della dichiarazione

Si ricorda che la dichiarazione IMU va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Per gli immobili siti nel territorio comunale di Ancona, nel frontespizio del modello deve essere indicato Comune di Ancona; può essere utilizzata una delle seguenti modalità di presentazione:

- <u>consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl</u>, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
- <u>inviata telematicamente con posta certificata</u> al seguente indirizzo: <u>anconaentrate@pec.anconaentrate.it</u>

#### 6 – ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato D.L. n. 504 del 1992.

#### 7 – CASI PARTICOLARI

#### Anziani o disabili in istituto di ricovero

Il Comune di Ancona ha assimilato ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata.

#### Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

Il Comune di Ancona ha assimilato ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locata.

#### Immobili di interesso storico o artistico

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Per i titolari di immobili di interesso storico o artistico, da quest'anno, l'imposta dovuta deve essere calcolata utilizzando la rendita iscritta in catasto.

#### Immobili dichiarati inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità è

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Cooperative edilizie a proprietà indivisa ed Istituti Autonomi per le Case Popolari

La legge non equipara ad abitazione principale le unità abitative delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi utilizzate come propria dimora e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

La stessa disciplina, tuttavia, prevede per queste abitazioni la stessa detrazione riservata all'abitazione principale, ma non della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

#### Fabbricati rurali

La normativa prevede l'assoggettamento ad IMU anche dei fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133, che prima erano esclusi dall'ICI.

Nel caso dei fabbricati rurali strumentali, non è necessaria l'identità soggettiva tra l'utilizzatore del bene strumentale e il proprietario dell'immobile posto sul fondo asservito, in quanto il carattere rurale viene automaticamente riconosciuto alla costruzione strumentale all'attività agricola ed è sganciato dalla necessità di ulteriori requisiti specifici. L'unico criterio oggettivo previsto dall'articolo 9, comma 3 bis del D.L. 557/93 è il riconoscimento della ruralità della costruzione in sé e per sé considerata.

Si ricorda, inoltre, che:

- i fabbricati rurali (strumentali e non) già iscritti al catasto edilizio urbano ed oggetto di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità (comma 14-bis, art. 13, del D.L. 201), saranno assoggettati all'IMU sulla base dell'avvenuta riclassificazione;
- i fabbricati rurali (strumentali e non) non ancora iscritti al catasto edilizio urbano devono essere accatastati entro il 30 novembre 2012 (commi 14-ter e 14-quater del medesimo articolo 13), sulla base del modello DOCFA.

Terreni agricoli (posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali)
I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 Si applicano inoltre le seguenti riduzioni:

- a) **del 70 per cento** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) **del 50 per cento** di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) **del 25 per cento** di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all'IMU senza alcuna riduzione.

#### 8 – ESEMPI

# Esempio a) – Abitazione principale con pertinenza posseduta al 50% da 2 coniugi con 2 figli di età inferiore a 26 anni

Abitazione A/2 con rendita di € 800 Rendita rivalutata: 800 x 1,05 = € 840

Base imponibile IMU: 840 x 160 = € 134.400

Percentuale di possesso: 50%

Periodo di possesso: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 Detrazione base per ogni coniuge dichiarante: 200 / 2 = € 100

Detrazione aggiuntiva spettante a ciascun coniuge: (50 x 2) / 2 = € 50

Detrazione complessiva: 100 + 50 = € 150

IMU dovuta per il 2012: (134.400 x 50% x 12/12 x 0,55%) – 150 = € 219,60

Pertinenza C/6 con rendita di € 110 Rendita rivalutata: 110 x 1,05 = € 115,50

Base imponibile IMU: 115,50 X 160 = € 18.480

Percentuale di possesso: 50%

Periodo di possesso: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

IMU dovuta per il 2012: (18.480 x 50% x 12/12 x 0,55%) = € 50,82

Totale IMU dovuta annua: 219,60 + 50,82 = € 270,42

## Saldo da versare per il 2012: 270,42 – (acconto versato a giugno) 78,00 = € 192,42 → arrotondamento € 192,00

Nel modello F24 indicare € 192,00 con codice 3912 (abitazione principale e pertinenza)

# Esempio b) – Negozio posseduto ed utilizzato dallo stesso soggetto (il soggetto deve essere iscritto per la TARSU)

Negozio C1 con rendita di € 1.800

Rendita rivalutata:  $1.800 \times 1,05 = € 1.890$ Base imponibile:  $1.890 \times 55 = € 103.950$ 

Percentuale di possesso: 100%

Periodo di possesso: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

IMU dovuta per il 2012: 103.950 x 100% x 12/12 x 0,86%) = € 893,97

# Saldo da versare per il 2012: 893,97 – (acconto versato a giugno) 396 = 497,97 → arrotondamento € 498,00

Nel modello F24 indicare:

€ 301,00 con codice 3918 (altri fabbricati quota comune) € 197,00 con codice 3919 (altri fabbricati quota stato)

#### Esempio c) - Immobile locato in regime di libero mercato

Immobile A/4 con rendita di € 400 Rendita rivalutata: 400 x 1,05 = € 420

Base imponibile IMU: 420 x 160 = € 67.200

Percentuale di possesso: 100%

Periodo di possesso: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 Periodo di locazione: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

IMU dovuta per il 2012:  $(67.200 \times 100\% \times 12/12 \times 1,06\%) = 712,32$ 

# Saldo da versare per il 2012: 712,32 – (acconto versato a giugno) 256 = € 456,32 → arrotondamento € 456,00

Nel modello F24 indicare:

€ 329,00 con codice 3918 (altri fabbricati quota comune) € 127,00 con codice 3919 (altri fabbricati quota stato)

#### 9 – PAGAMENTO

Il versamento a saldo dell'IMU va effettuato entro il 17 dicembre 2012; il saldo IMU è pari all'intero importo annuale calcolato con le aliquote deliberate dal Comune di Ancona, sottraendo quanto già versato in acconto (conguaglio).

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non riescano ad effettuare il versamento IMU dall'estero, utilizzando il modello F24, potranno provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto; per il Comune di Ancona utilizzare uno dei seguenti codici IBAN:
  - IT 94 K 07601 02600 000062582796 intestato a COMUNE DI ANCONA SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE ICI (codice BIC è PIBPITRA);
  - IT 35 L 06175 02601 000000560590 intestato a COMUNE DI ANCONA SERVIZIO TESORERIA (codice BIC è Crgeitgg);
- <u>per la quota riservata allo Stato</u>, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC è BITAITRRENT), utilizzando il seguente codice IBAN:

IT 02 G 01000 03245 348006108000

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella <u>risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;</u>
- l'annualità di riferimento;

• l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

L'IMU si paga attraverso il modello F24 presso Banche, Poste o per via telematica collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell'imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell'imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):

## Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU Quota Comune	CODICE IMU Quota Stato
Abitazione principale e pertinenza	3912	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

I codici indicati devono essere riportati all'interno del nuovo modello F24, nella "**Sezione IMU e** altri tributi locali", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro).

Per la compilazione del modello F24 è messo a disposizione nel sito www.anconaentrate.it un programma che effettua in automatico il saldo IMU, tenendo conto delle aliquote deliberate dal Comune di Ancona e dell'importo dovuto in acconto. Se l'importo dovuto in acconto non è stato versato correttamente, l'applicativo consente di modificare l'importo con quanto effettivamente pagato. Si prega, inoltre, di scegliere nel menù a tendina la corretta modalità di pagamento. Infine, si ricorda che l'applicativo consente la stampa del modello F24, indicando semplicemente i dati anagrafici del soggetto passivo dell'imposta. Permette anche di stampare la dichiarazione IMU.

#### 10 - PER INFORMAZIONI

Gli interessati possono contattare Ancona Entrate srl:

- recandosi presso il servizio di consulenza al cittadino di Via dell'Artigianato, 4 (Zona Palombare) aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle 13, il martedì dalle ore 15 alle 17 e il giovedì dalle ore 10 alle 16;
- telefonando al servizio gratuito 800 551 881;
- collegandosi al sito internet www.anconaentrate.it.

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.